



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 239/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE IN AMBITO LOCALE TELE LOCRI (ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE LOCRI EPIZEPHIRI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante *“Elezioni dirette del Sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la nota del 31 maggio 2016 (prot. n. 30244) con la quale il Comitato regionale per le Comunicazioni della Calabria comunicava all’Autorità l’esito degli accertamenti istruttori in merito alla segnalazione con la quale in data 24 maggio 2016 il signor Giuseppe Varacalli, candidato a Sindaco per il comune di Gerace (RC), evidenziava la presunta violazione dell’articolo 7 della legge 28 del 2000 da parte dell’emittente televisiva in ambito locale Tele Locri in relazione alla pubblicazione degli esiti di sondaggi politico elettorali nel periodo di divieto. In particolare il Co.re.com. Calabria, dopo aver acquisito gli esiti del monitoraggio della programmazione diffusa dall’emittente dalle ore 21.30 alle ore 24.00 del 23 maggio 2016, in data 25 maggio 2016 contestava alla stessa emittente, diversamente da quanto lamentato dal segnalante signor Varacalli, la violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 15 della delibera n. 136/16/CONS, con riferimento alla messa in onda di messaggi politici autogestiti a pagamento privi dei requisiti richiesti.

L’emittente, dopo aver inviato controdeduzioni non pertinenti in data 25 maggio 2016, su sollecitazione del Co.re.com., in data 26 maggio 2016 dichiarava di essersi adeguata alla normativa vigente in materia di par condicio *“Dalle ore 13.00 di giovedì 26 maggio ...”*. Il Co.re.com., acquisiti ulteriori esiti del monitoraggio della programmazione diffusa da Tele Locri in data 24, 25 e 26 maggio, rilevava che alle ore 13 del 26 maggio *“... è stato mandato in onda l’avviso di cui al mentovato art. 15, a cui sono seguiti messaggi elettorali a pagamento con i requisiti richiesti dal comma 11 dello stesso. ...”*. Rilevato l’adeguamento spontaneo alla normativa vigente da parte dell’emittente, avvenuto solo in data 26 maggio, il Co.re.com. proponeva l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per la violazione dell’art. 15, comma 9, della delibera n.137/16/CONS, ritenendo detto adeguamento spontaneo tardivo in quanto non realizzato tempestivamente in data 25 maggio 2016 al ricevimento della contestazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare, le relazioni relative al monitoraggio della programmazione trasmessa dall’emittente Tele Locri in data 23 maggio 2016 (dalle ore 21.30 alle ore 24.00), e in data 24, 25 e 26 maggio 2016;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 28/2000, *“le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all’articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell’ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente”;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge n. 28/2000, “*Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente*”;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 15, comma 3, della delibera n. 137/16/CONS, “*Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi*”;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 15, comma 9, della delibera 137/16/CONS, la prima messa in onda del citato avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale;

RILEVATO che in data 25 maggio 2016 il competente Co.re.com. provvedeva a contestare all'emittente Tele Locri la violazione di “*più disposizioni della normativa regolatrice (legge 22 febbraio 2000, n. 28, codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, delibera Agcom n. 137/16/CONS)*”;

RILEVATO che l'emittente nelle proprie controdeduzioni in data 25 maggio 2016 adduceva giustificazioni non pertinenti, continuando tuttavia a trasmettere messaggi elettorali privi dei requisiti di legittimità richiesti dalla normativa vigente;

RILEVATO che in data 26 maggio 2016 dalle ore 13.57 l'emittente Tele Locri ha ripetutamente trasmesso l'avviso relativo alla all'offerta di spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento come richiesto dall'art. 15, comma 3, della delibera n. 137/16/CONS;

RITENUTO pertanto che la trasmissione dell'avviso della disponibilità di spazi per la trasmissione di messaggi elettorali a pagamento avvenuta in data 26 maggio 2016 non può essere valutata come un adeguamento spontaneo alle prescrizioni normative in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quanto avvenuta con ritardo rispetto alla contestazione della violazione avvenuta in data 25 maggio 2016;

RITENUTO, altresì, di aderire alla proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria;

RITENUTA, pertanto, la violazione dell'articolo 5 della legge 28/2000 e dell'articolo 15, commi 3 e 9, della delibera 137/16/CONS, con riferimento alle sopradescritte fattispecie oggetto di accertamento da parte del competente Comitato;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, lett. *a*) della legge 22 febbraio 2000 n. 28 il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla Associazione Culturale Tele Locri Epizephiri, esercente l'emittente televisiva Tele Locri, di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa per aver trasmesso fino alla data del 26 maggio 2016, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016, messaggi elettorali riferiti alla lista *“Svolta in Comune – Cusato Sindaco”* senza aver preventivamente reso pubblica la disponibilità di spazi per detta tipologia di messaggi a parità di condizioni per tutti i soggetti politici interessati.. Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, ai messaggi elettorali a pagamento trasmessi in data 23, 24 e 25 maggio 2016. .

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 14 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi